

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la concessione di un contributo annuo sino ad un massimo
di fr. 6000.— per la copertura degli eventuali disavanzi d'esercizio
della funivia Intragna - Pila - Costa

(dell'11 luglio 1961)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con istanza 14 aprile 1961 la Società cooperativa pro funivia Intragna — Pila — Costa si è a noi rivolta per ottenere un sussidio annuo dell'importo di Fr. 6.000,— che le permetterebbe di diminuire il debito bancario e quindi gli interessi passivi che gravano in misura troppo onerosa sulle spese di esercizio. Per spiegare il senso della domanda, vi diamo anzitutto le seguenti informazioni circa la costruzione della funivia e il suo esercizio :

1. La funivia Intragna — Pila — Costa è stata iniziata nel 1951 ed i lavori si conclusero con il collaudo tecnico definitivo l'11 settembre 1953. L'importo di liquidazione ammontò a Fr. 263.307,50. Cantone e Confederazione sussidiarono l'opera come segue :

Cantone

decreto legislativo 1. 251 — 30 % di Fr. 200.000,—	Fr. 60.000,—
decreto legislativo 8.11.55 — 30 % di Fr. 56.000,—	» 16.800,—
	<hr/>
	Fr. 76.800,—

Confederazione

decisione 18.4.51 — 30 % di Fr. 200.000,—	Fr. 60.000,—
decisione 31.1.56 — 30 % di Fr. 56.000,—	» 16.800,—
	<hr/>
	Fr. 76.800,—

Alle spese sopra indicate vanno aggiunti ca. 30.000,— franchi per acquisto terreno, indennizzi a privati, vie di accesso, ringhiere di sicurezza, ecc., sì che l'opera costò complessivamente ca. Fr. 294.000,—.

Oltre ai sussidi della Confederazione e del Cantone (Fr. 153.600,—) la Società cooperativa beneficiò di contributi di altri enti per complessivi franchi 29.600,—. Il totale dei sussidi e contributi fu quindi di Fr. 183.200,— per cui restò a carico della Cooperativa un debito di costruzione di Fr. 110.000,— circa.

2. Osserviamo che il collegamento del paese di Intragna con le frazioni ai monti era stato in un primo tempo previsto con una strada carrozzabile. Questa soluzione si era però rivelata troppo onerosa sia per quanto concerne le spese di costruzione, sia per quelle di manutenzione.

D'intesa con le Autorità federali, il problema venne allora risolto con la costruzione della funivia. L'elevata spesa residua di costruzione, ammontante, come sopra indicato, a Fr. 110.000,— ca. fece sì che la Società cooperativa si rivolgesse allo Stato per ottenere una fidejussione per un prestito bancario di Fr. 40.000,—. La garanzia non poté però essere accordata, ostacolando disposizioni legali (secondo l'art. 155 al. 2 della LOC lo Stato può concedere garanzie per l'apertura di crediti a Comuni, ma non vi sono disposizioni che autorizzino il Consiglio di Stato a dare garanzie ad altri enti).

L'ostacolo venne superato facendo capo all'art. 145 della LOC che prevede le fidejussioni da parte di Comuni ad enti pubblici e privati quando l'interesse del Comune sia evidente. La Cooperativa ottenne questa garanzia con decisione 21 febbraio 1960 del Consiglio comunale di Intragna, approvata dallo Stato il 26 aprile successivo.

3. L'esercizio della funivia, nei primi anni, fu abbastanza soddisfacente. Le entrate coprivano le spese, ma non lasciavano tuttavia un margine sufficiente per le spese di ammortamento ed il rinnovo dell'impianto. Il conto perdite e profitti risultava pertanto deficitario.

L'istanza 14 aprile 1961 della Società cooperativa è accompagnata dai risultati d'esercizio degli anni 1958 e 1960 (provvisorio) e da questi bilanci rileviamo la seguente situazione :

il conto d'esercizio dà un maggior introito di Fr. 3.046,91 per il 1958 e di Fr. 6.440,72 per il conto provvisorio del 1960 ; per i due anni, le spese sono rimaste stazionarie sui 19/20.000,— franchi mentre si è registrata una maggior entrata di ca. Fr. 3.000,— sui trasporti viaggiatori e merci nell'anno 1960 (Fr. 22.716,71 nel 1958 contro i Fr. 25.636,47 nel 1960).

Il conto perdite e profitti per il 1958 presenta un peggioramento del passivo da Fr. 32.502,68 a Fr. 42.727,63, quindi di Fr. 10.224,95. Lo stesso conto per il 1960 dà un'eccedenza di oneri di Fr. 3.786,33 (dai Fr. 46.927,08 di passivo di principio d'anno ai Fr. 50.713,41 di fine d'anno).

Si comprende come questa situazione abbia allarmato i responsabili dell'amministrazione in quanto il passivo annuo del conto perdite e profitti (ammortamenti, interessi passivi) supera di parecchie migliaia di franchi l'eccedenza attiva del conto esercizio.

Si nota che le aliquote applicate per gli ammortamenti sono quelle usuali per questo genere di opere (per le funi traente e di tensione, ad esempio, deve essere previsto il cambio entro 5 anni ; l'ammortamento è quindi del 20 %).

Le tariffe per i trasporti sono normali e, per i domiciliati, sono applicate tariffe di favore.

4. Nell'istanza si cita, come confronto, la funivia di Rasa per la quale lo Stato è intervenuto con sussidi, con fidejussione ed infine con un contributo annuo per coprire il disavanzo di esercizio fino ad un massimo di Fr. 6.000,—.

Tra le due opere un parallelismo non lo si può negare.

Anche la funivia di Rasa sostituisce una strada carrozzabile. Anche per essa è stata chiesta la fidejussione, che potè essere concessa in quanto committente dell'opera era il Comune stesso. A Rasa, infine, è stato riconosciuto un contributo annuo fino a Fr. 6.000,— sulle spese di esercizio ; esso viene versato alle Ferrovie Regionali Ticinesi, che gestiscono la funivia e ne hanno la manutenzione.

(Il Comune di Rasa ha recentemente fatto domanda per l'aumento di questo contributo : la richiesta potrà essere presa in considerazione solo quando si avranno a disposizione i risultati di alcuni anni di esercizio).

Anche per Rasa, infine, abbiamo un conto di esercizio leggermente attivo e un conto perdite e profitti passivo perchè gravato da forti interessi di costruzione e dei necessari ammortamenti a breve scadenza delle parti meccaniche.

Ambedue le opere sono di pubblica utilità. Lo statuto della Società cooperativa, all'art. 3 recita testualmente :

« La filovia è proprietà della Società ed è invendibile. Ogni guadagno lucrativo è escluso. Eventuale avanzo netto sarà messo a disposizione per lavori di utilità pubblica nel Comune ».

ed all'art. 24 aggiunge :

« in caso di scioglimento della Società la filovia o il ricavo della stessa debbono essere date in primo luogo al Comune di Intragna, in secondo luogo a Società analoghe ».

Considerato quindi :

- che la funivia di Intragna — Pila — Costa adempie ad una funzione di pubblica utilità ;
- che la Società cooperativa committente non ha scopo di lucro ;
- che, in base ai risultati di esercizio, il contributo chiesto servirà a diminuire il debito bancario, conseguentemente gli interessi passivi, normalizzando il bilancio di esercizio ;
ritenuto che la gestione annua sarà controllata dallo Stato, che deve nominare un rappresentante nell'amministrazione della Cooperativa (Statuto, art. 15) e che pertanto la necessità del contributo sarà, anno per anno, accertata ;
vi invitiamo ad aderire all'annesso decreto legislativo che stanziava un contributo ricorrente alla Società cooperativa di Intragna dai crediti in bilancio del Dipartimento costruzioni, voce « manutenzione ordinaria » (e ciò in quanto la funivia sostituisce una strada).

Il contributo potrà essere in ogni tempo soppresso se la migliorata situazione finanziaria della Società proprietaria più non lo giustificasse.

Vogliate gradire, onorevoli signor Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Stefani

Il Cons. Segr. di Stato :
Zorzi

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un contributo annuo per la copertura degli eventuali disavanzi d'esercizio della funivia
Intragna - Pila - Costa.

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 11 luglio 1961 n. 977 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Lo Stato assume la copertura dell'eventuale disavanzo d'esercizio e manutenzione della funivia Intragna — Pila — Costa, fino ad un importo massimo di Fr. 6.000,—, da prelevare dai crediti di preventivo del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, voce « manutenzione ordinaria ».

Art. 2. — Lo Stato eserciterà la sorveglianza amministrativa sulla gestione della funivia a cura del Dipartimento dell'interno, Ispettorato dei Comuni.

Un ispettore dei Comuni farà parte, in qualità di rappresentante dello Stato, del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa della funivia.

Art. 3. — L'importo del contributo dello Stato verrà stabilito dall'Ispettorato dei Comuni previo controllo dei conti di gestione della funivia. Il versamento verrà fatto entro il 31 marzo, per l'anno precedente, ed inizierà con la gestione del 1961.

Art. 4. — Per quanto concerne la manutenzione e gli obblighi derivanti dal sussidiamento dell'opera, fanno stato le disposizioni del decreto legislativo del 1. febbraio 1951.

Art. 5. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
